

**STATUTO DEL CENTRO DI SERVIZI D'ATENEO DENOMINATO
“CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA E PER LA
GESTIONE DELL'INCUBATORE UNIVERSITARIO”**

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, il Centro di servizi d'Ateneo “Centro per la Valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell'Incubatore universitario” ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e secondo il vigente Regolamento d'Ateneo per la Costituzione e Funzionamento dei Centri di Servizio.-

Art. 2 – Sede

1. Il Centro ha sede amministrativa in Piazza San Marco. 4. presso il Rettorato.

Art. 3 - Finalità

1. Il Centro ha finalità di gestione e di promozione dell'attività di valorizzazione dei risultati della ricerca istituzionale, di base ed applicata, svolta presso l'Università degli Studi di Firenze. Esso, inoltre, assume la gestione diretta di strutture di incubazione di cui abbia acquisito la disponibilità a qualsiasi titolo, ed assicura alle imprese che ne facciano richiesta, l'erogazione di servizi di supporto all'incubazione d'impresa.

2. In particolare, il Centro:

- a) cura e gestisce le attività dell'Ateneo in tema di brevetti, ad eccezione di quelli oggetto del protocollo d'intesa con la Regione e le Università di Firenze, Pisa e Siena, stipulato in data 26 aprile 2009, nonché in tema di spin-off, monitoraggio e coordinamento del conto terzi di ricerca, monitoraggio e coordinamento dei Laboratori Università- enti esterni (e congiunti), ed eventuali altre attività delegate collegate ai predetti ambiti nonchè in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- b) cura l'avvio e la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica, dell'incubatore dell'Università di Firenze, denominato Incubatore Universitario Fiorentino – IUF -.

3. Il Centro assume fra le proprie attività istituzionali anche la gestione del pacchetto dei brevetti di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze, della partecipazione in spin off e in altri soggetti imprenditoriali nati dalla ricerca.

4. Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali il Centro potrà inoltre e in particolare:

- a) favorire condizioni, offrire supporto, e predisporre servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove

iniziative imprenditoriali - spin off - da parte di gruppi di ricerca all'interno dell'Università degli studi di Firenze;

- b) sostenere e promuovere laboratori e altri tipi di strutture condotti o partecipati da gruppi di ricerca dell'Università degli studi di Firenze, con significative capacità di generazione di nuove imprese ad alto livello innovativo e tecnologico;
- c) prestare servizi di coordinamento delle attività di ateneo nel campo dei Laboratori di ricerca Università – enti esterni e Laboratori congiunti e della ricerca conto terzi; In questo ambito partecipare per conto dell'Università di Firenze all'Osservatorio della ricerca istituito dalla Regione Toscana;
- d) attivare, attraverso appositi bandi, procedure di selezione di nuove imprese ad alto potenziale innovativo e tecnologico, ed eventualmente anche di laboratori e strutture come al punto precedente, da accogliere nello IUF;
- e) attuare procedure e azioni per favorire il collegamento di laboratori e centri di ricerca dell'Università di Firenze con il sistema di incubazione regionale, nazionale e internazionale; in particolare curare il coordinamento dell'attività di IUF con quella dell'incubatore del Comune di Firenze, anche in una prospettiva di futura integrazione, nonché promuovere l'adesione e la partecipazione di IUF alle reti regionali e nazionali di incubatori di impresa;
- f) curare lo sviluppo di ogni altra relazione istituzionale che favorisca il massimo sviluppo qualitativo dell'incubatore;
- g) gestire fondi appositamente acquisiti dalla partecipazione a progetti di ricerca o destinati da enti pubblici e privati alla gestione di incubatori;
- h) assicurare, al personale di ricerca dell'Ateneo, supporto in ordine alle potenzialità di protezione brevettuale dei risultati della ricerca, curare le procedure di brevettazione e promuovere la valorizzazione dei brevetti;
- i) promuovere la cultura della proprietà industriale tra i ricercatori e professori dell'Università;
- j) promuovere la formazione di personale dell'Università e di personale esterno che ne faccia richiesta su temi relativi alla proprietà industriale, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e allo scambio di conoscenze coi sistemi produttivi e sociali, in primo luogo nella provincia di Firenze e negli altri territori di insediamento e attività dell'Università degli studi di Firenze;
- k) assicurare il supporto alla realizzazione di progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali nel settore della valorizzazione dei risultati della ricerca, o trasferimento tecnologico, e della finanza per le imprese innovative;
- l) collaborare con il tessuto istituzionale ed economico della provincia di Firenze e degli altri territori di insediamento e attività dell'Università degli studi di Firenze per lo scambio di

conoscenze e il rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi;

- m) assicurare uno scambio di idee e di informazioni e collaborare sui predetti ambiti con commissioni di rappresentanti di aree di ricerca UNIFI, di responsabili di Centri e Consorzi di ricerca e di Laboratori (congiunti e no), con funzioni decentrate di Polo e con il costituendo Dipartimento integrato di Careggi;
- n) avvalersi di competenze di ricerca proprie dell'Università per il supporto ad analisi strategiche nell'ambito della valorizzazione dei risultati di ricerca UNIFI.-

Art. 4 – Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo.-

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il Presidente designa tra i membri del Consiglio Direttivo un vice presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali;
- b) presiede e convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- d) presenta al Consiglio Direttivo le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro e la relazione annuale sull'attività del Centro stesso;
- e) vigila sul funzionamento della struttura e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
- f) presenta i progetti di bilancio annuale e pluriennale al Consiglio Direttivo del Centro;
- g) presenta al Consiglio Direttivo del Centro il conto consuntivo annuale e la relazione sui risultati ottenuti,;
- h) è il consegnatario dei beni mobili del Centro;
- i) adotta atti urgenti ed indifferibili di competenza del Consiglio Direttivo, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio medesimo per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;

- j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti;
- k) assume le funzioni di dirigente e responsabile dell'attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della vigente normativa in materia.-

Art. 6 - Il Direttore tecnico

1. Il Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, sentito il Consiglio Scientifico del Centro, fra il personale interno o eventualmente con provvedimento motivato in relazione alla specificità delle competenze richieste, fra persone esterne all'Università di Firenze.
2. Il Direttore tecnico è scelto fra persone con competenze e attitudini consone alla missione dell'incubatore; a tal fine deve avere una competenza specifica circa le modalità degli start-up innovativi, le possibilità di incrocio con gruppi di ricerca universitari, l'organizzazione dei servizi di un incubatore in una prospettiva nazionale e internazionale.
3. L'incarico di Direttore Tecnico è attribuito per la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
4. Il Direttore Tecnico:
 - a) ha la responsabilità della gestione e dell'amministrazione del Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio Direttivo del Centro;
 - b) in particolare, organizza e coordina il lavoro del personale tecnico e amministrativo e di quello pro-tempore afferente a qualsiasi titolo al Centro, nel quadro degli obiettivi generali e delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
 - c) propone iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro;
 - d) assiste e coordina l'assistenza alle imprese e ai laboratori attivi nell'incubatore.-

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Rettore.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente del Centro, dal Direttore Tecnico e dal Segretario amministrativo, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante, e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Centro, da due esperti in ambito di diritto amministrativo, di diritto commerciale, di contabilità e di finanza, con particolare riferimento ai temi della valorizzazione dei risultati della ricerca, scelti fra i docenti e ricercatori

dell'Università di Firenze, dal Presidente della Fondazione della Ricerca e dell'Innovazione, e in caso di sovrapposizione di quest'ultimo con i membri sunnominati o di vacanza della carica, da un responsabile di Centro di ricerca o di Laboratorio Università - ente esterno dell'Università di Firenze.

3. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa con voto solo consultivo un membro esterno esperto di sviluppo economico e politiche di innovazione designato dalla Provincia di Firenze sentiti il Comune di Firenze e la Regione Toscana. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, rappresentanti di varie parti interessate alle attività del Centro.

4. Sono nominati anche due membri supplenti, scelti fra i responsabili di Centro di ricerca o di Laboratorio Università – ente esterno (o congiunto), che possono essere delegati dal Rettore a partecipare al Consiglio Direttivo in caso di assenza o vacanza temporanea di uno dei docenti o ricercatori membri effettivi.

5. Le riunioni sono legalmente costituite con la maggioranza dei membri sopra previsti. Nelle votazioni, in caso parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, salvo sostituzioni di suoi membri per cessazioni o dimissioni.

6. Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera il Regolamento per l'accesso ai servizi e ai locali dell'IUF;
- b) delibera i bandi periodici per l'accesso ai servizi e ai locali dello IUF;
- c) prospetta le esigenze di personale tecnico amministrativo necessario al funzionamento del centro;
- d) approva gli accordi con le strutture didattiche e scientifiche per l'utilizzazione di personale pro-tempore ai sensi dell'art. 10;
- e) in caso di necessità comprovata per la funzionalità del Centro e in particolare dello IUF richiede al Direttore amministrativo dell'Università di Firenze di provvedere all'assunzione temporanea di personale a progetto o a tempo determinato, secondo le procedure previste, definendo stanziamenti sui fondi del Centro;
- f) fissa gli obiettivi generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al centro;
- g) approva i bilanci del centro secondo le norme dell'art. 18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento ed il piano annuale e pluriennale di sviluppo;

- i) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del centro;
- j) approva entro il 30 giugno la relazione prevista dall'art. 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- k) delibera tutte le iniziative che valgano a migliorare l'attività del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere.-

Art. 8 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è unità di consulenza scientifica del Centro. E' nominato dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Firenze su proposta del Rettore.

2. Il Consiglio Scientifico comprende, oltre al Presidente del Centro, tre docenti o ricercatori appartenenti all'Università degli studi di Firenze scelti per le loro competenze in tema di promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca, e tre esperti scelti nel mondo di associazioni imprenditoriali, del settore bancario e della finanza all'innovazione, del "public procurement", e nel mondo della ricerca esterno all'Università di Firenze. Alle riunioni del Consiglio scientifico partecipa con voto solo consultivo un esperto di sviluppo economico e politiche di innovazione designato dalla Provincia di Firenze, sentiti il Comune di Firenze e la Regione Toscana.

3. Il Consiglio Scientifico e in particolare il suo Presidente possono avvalersi nella loro attività della collaborazione dei centri attivi sul tema del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, e in particolare della Fondazione per la Ricerca e per l'Innovazione. In generale il Consiglio Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni con voto consultivo.

4. Alle sedute del Consiglio Scientifico partecipa anche il Direttore Tecnico del Centro, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anno, salvo sostituzioni di suoi membri per cessazioni o dimissioni.

6. Il Consiglio Scientifico:

- a) assume, pro-tempore, i compiti e le funzioni della Commissione d'Ateneo per la brevettazione e della Commissione d'Ateneo per la partecipazione in società, nelle more della modifica dei rispettivi regolamenti;
- b) propone al Consiglio Direttivo il Regolamento per l'accesso ai servizi e ai locali dell'IUF;
- c) propone al Consiglio Direttivo i bandi periodici per l'accesso ai servizi e ai locali dello IUF, eventualmente coordinandosi con l'attività dell'incubatore del Comune di Firenze, sulla base di

apposita convenzione;

- d) procede alla selezione e alla valutazione di proposte per l'accesso allo IUF, eventualmente coordinandosi con l'attività dell'incubatore del Comune di Firenze, sulla base di apposita convenzione;
- e) cura i rapporti con la Provincia di Firenze, con il Comune di Firenze, con la Fondazione della Ricerca, e con altri enti ed istituzioni, per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Università degli studi di Firenze, per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro e dell'IUF in particolare, anche sulla base di apposite convenzioni;
- f) formula proposte sull'organizzazione di attività e strutture di ricerca per il rafforzamento della valorizzazione dei risultati della ricerca della stessa Università degli studi di Firenze, anche coordinandosi con altri Enti di ricerca, in particolare quelli attivi nella provincia di Firenze e nei territori di insediamento della stessa Università;
- g) esprime parere motivato in merito alla designazione del Direttore Tecnico del Centro;
- h) esprime pareri sulle iniziative scientifiche legate all'attività di trasferimento sottoposte al Centro;
- i) esprime pareri sui programmi e sui progetti del Centro, con diritto di veto su iniziative giudicate non consone ai fini scientifici del Centro.-

Art. 9 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

1. Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà:

- a) far parte di reti regionali, nazionali e internazionali per incubazione di imprese, in particolare aderisce alla Rete regionale toscana degli incubatori;
- b) stipulare e realizzare appositi accordi con il Comune di Firenze per la collaborazione nella gestione dell'Incubatore dello stesso Comune nel quadro di apposito protocollo di collaborazione fra l'Università, la Provincia di Firenze e il Comune di Firenze;
- c) stipulare e realizzare accordi con la Provincia di Firenze per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca, e specificatamente per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro e dell'IUF, nel quadro di apposito protocollo di collaborazione fra l'Università, la Provincia di Firenze e il Comune di Firenze;
- d) stipulare accordi con altri enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri che permettano al Centro il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

2. In particolare il Centro e l'IUF aderiscono alla rete regionale toscana del sistema di incubazione di impresa.-

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

1. Il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo, di fondi specifici e di strutture tecniche, mobili e immobili, destinati dall'Università degli studi di Firenze al perseguimento delle finalità del Centro stesso.

2. Per il proprio funzionamento il Centro disporrà di contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di introiti derivanti dai contratti per la fruizione dei locali e dei servizi dell'IUF da parte di imprese incubate, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti le tematiche del Centro, di proventi della partecipazione a vario titolo a spin-off e imprese incubate, dai proventi dell'utilizzazione dei brevetti conferiti al Centro, e di ogni altra entrata acquisita dal Centro.

3. Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche ed amministrative potranno altresì essere svolte da personale condiviso con altre strutture dell'Università.

4. Il Centro potrà operare con personale addetto alla ricerca, anche se in formazione, assegnati al Centro nell'ambito di progetti e accordi legati alla valorizzazione dei risultati della ricerca e in particolare alle attività dello IUF, siglati con le strutture di appartenenza.

5. Il Centro potrà stipulare accordi di collaborazione con Dipartimenti, Centri e Laboratori dell'Università di Firenze per il supporto alle attività del Centro, e in particolare quelle di *scouting*, di realizzazione di workshop internazionali, incontri tematici ed eventi tecnico-scientifici, di collegamento a comunità di pratica e interfaccia fra ricerca e impresa, di corsi mirati, di elaborazione di banche-dati delle idee, di valutazione delle tendenze di mercato e di *technological foresight*, e attività connesse.

Nel rispetto delle priorità istituzionali e nell'ambito di accordi e convenzioni il Centro può fornire prestazioni tecniche e servizi a favore di enti pubblici e privati, in conformità alle norme dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e alle leggi vigenti. La ripartizione degli eventuali proventi fra il personale che opera presso il Centro avverrà secondo la normative di Ateneo relativa al conto terzi.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

1. Per l'amministrazione e la contabilità il Centro utilizzerà il sistema di Contabilità Integrata di Ateneo ed i servizi informatici dell'Ateneo (CSI AF).-

Art. 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

1. Al Presidente sono delegate le funzioni e relativi responsabilità e poteri anche di spesa, connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
2. I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che a quanto disposto dal Direttore tecnico e dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle disposizioni generali vigenti, in materia di comportamento etico e di garanzia della privacy e dei diritti di proprietà intellettuale.-

Art. 13 - Durata del Centro

1. Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e rimane attivo fino a quando permangono le esigenze che ne hanno indotto la costituzione.-

Art. 14 - NORME TRANSITORIE

1. Il Presidente è anche Direttore tecnico pro-tempore, come definito all'art. 6 del presente Statuto, fino alla selezione e nomina del Direttore, secondo apposita procedura, e comunque nei periodi di vacanza della carica.
2. Contestualmente alla costituzione del Centro, è formalmente disattivato l'Ufficio per i Rapporti Università – Imprese. Nel Centro confluiranno le competenze e i fondi relativi al trasferimento tecnologico e all'innovazione attualmente a disposizione dello stesso Ufficio e dell'Ufficio Ricerca e trasferimento dell'innovazione.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Il Centro è operativo a partire dal 1° gennaio 2010.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto ai precedenti articoli si rinvia alle norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Firenze, nonché alla legislazione e regolamentazione regionale e nazionale relativa alle attività del Centro. -